

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 13482 del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2015, promossa da

, rappresentato e difeso dall'avv.  elettivamente domiciliato in PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 35 NAPOLI, come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 26.05.2015  cittadino gambiano, impugnava il provvedimento dell'11.3.2015 e notificato il 27.4.2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Il P.M. è intervenuto in giudizio depositando conclusioni scritte a favore del rigetto della domanda.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego concludendo per il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria e umanitaria. In ulteriore subordine per il riconoscimento del diritto di asilo.

In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale aveva dichiarato di avere studiato il Gambia terminando il College nella città di Brikama; in particolare nel 2011 lavorava come giardiniere per conto del dipartimento dell'agricoltura così finanziandosi gli studi. Nel 2013 terminati gli studi aveva un avanzamento di carriera diventando promoter cioè addetto allo sviluppo dell'agricoltura. Il ricorrente deduceva di essere



stato arrestato il 16.5.2014 insieme ad altri dipendenti perché accusato di essere contrario alla politica del Governo in quanto non avrebbe adeguatamente incentivato la vendita di prodotti forniti da una azienda vicina al Presidente Jammeh. In quell'occasione il ricorrente sarebbe stato picchiato dagli agenti di polizia, costretto con la forza a sottoscrivere una confessione.

Il ricorrente, rilasciato dopo 24 ore dall'arresto, dunque espatriava una volta acquisita la notizia che il procedimento contro di lui era stato affidato al servizio di intelligence del Gambia (NIA) temendo per la propria vita.

Va dichiarata innanzitutto inammissibile la domanda articolata in via subordinata per il riconoscimento del c.d. diritto di asilo costituzionale. Ed invero la Suprema Corte ha escluso qualsiasi differenza tra la norma costituzionale e la disciplina complessiva della protezione internazionale, scaturente dal d.lvo 251/07 e dall'art.5 comma 6 del T.U. n.286/1998 (cioè il permesso di soggiorno per motivi umanitari), sostenendo che questa disciplina esaurisce l'ambito di operatività del diritto di asilo, che deve perciò intendersi interamente regolato ed attuato attraverso la stessa, sicché non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione dell'art.10 Cost.. E' evidente, allora, che se la condizione del soggetto non integra gli estremi del rischio di persecuzione o del pericolo di danno grave, ma comunque può ritenersi che nel suo Paese non gli venga consentito l'esercizio delle libertà democratiche, deve utilizzarsi solo il permesso di soggiorno per motivi umanitari (di cui si dirà subito) o ritenere che simile permesso debba essergli riconosciuto in adempimento di obblighi costituzionali od internazionali dello Stato italiano (art.5 comma 6 cit.).

Dunque la relativa domanda, formulata dal ricorrente quale ultima via subordinata, deve dichiararsi inammissibile, poiché compresa in quella di riconoscimento della protezione internazionale o della protezione c.d. umanitaria.

Dal rapporto Amnesty International emerge come nel Gambia siano presenti problemi di sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie nei confronti di oppositori del governo, frequenti attacchi alla libertà di espressione, per cui particolarmente a rischio appaiono membri della stampa e attivisti dei diritti umani, così come è rischiosa la situazione degli omosessuali.

Dal report del Dipartimento USA United States Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - The Gambia, 13 April 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/571611fa15.html>, si ricava che le forze di polizia praticano torture anche nei confronti di chi è sospettato di crimini comuni e che sono frequenti arresti e detenzioni arbitrarie (There were, however, numerous instances of police and other security force members' arbitrarily arresting and detaining citizens longer than 72 hours without formally charging them.).

E' evidente che, alla luce della descritta situazione del paese, quanto narrato dal richiedente che pone a fondamento della domanda di protezione non si pone in contrasto con le informazioni relative al Paese di provenienza in ciò considerato peraltro che anche dalle ECOI del governo britannico è emerso il dato che i malinke, etnia cui appartiene il ricorrente, sono al pari dello stesso generalmente impiegati nell'agricoltura.

Se dunque non ci sono elementi per potere riconoscere lo status di rifugiato politico in ciò considerato che il ricorrente non ha mai allegato di avere svolto attività politica, quanto alla protezione sussidiaria è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già



emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ritiene il Tribunale ricorrere nel caso in esame il rischio che il ricorrente possa subire nuovamente trattamenti degradanti a causa della sua fuga e della sua condizione di sospettato di agire contro gli interessi dello Stato per non avere adeguatamente incentivato le vendite dei prodotti forniti dalla società vicina al Presidente.

Il ricorso va dunque accolto con riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del ricorrente purché non ricorrano cause ostative.

Attesa la mancata costituzione del Ministero, le spese processuali anticipate dalla ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.

Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02 sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si provvede come da separato decreto

P.Q.M.

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara ~~██████████~~ nato in Gambia il ~~██████████~~ persona ammissibile alla protezione sussidiaria, purché non ricorrano cause ostative;
- b) nulla per le spese.
- c) Sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio provvede come da separato decreto

Si comunichi
Napoli, il 8.8.2016

Il G.U.
Dr.ssa Cecilia Cavaceppi

